

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3345 del 29/06/2018
Oggetto	Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata in data 05/09/2014 ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia (Prot n° 2014/0018490) ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n° 2512 del 01/09/2014 relativa alla società FABBRI 1905 Spa per lo stabilimento sito in comune di Anzola dell'Emilia, via Emilia n° 82/a
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3499 del 29/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventinove GIUGNO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata in data 05/09/2014 ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia (Prot n° 2014/0018490) ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n° 2512 del 01/09/2014 relativa alla società FABBRI 1905 Spa per lo stabilimento sito in comune di Anzola dell'Emilia, via Emilia n° 82/a

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società FABBRI 1905 Spa per lo stabilimento ubicato nel Comune di Anzola dell'Emilia, via Emilia n° 82/a che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura ⁴Tale atto costituisce modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale vigente⁵.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Revoca la precedente AUA adottata dalla Provincia di Bologna con determina n°2512 PG n° 128267 del 01/09/2014.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Provincia di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia con provvedimento Prot. N° 2014/0018490 del 05/09/2014 ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n° 2514 PG n°128267 del 01/09/2014

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷
6. Obbliga la società FABBRI 1905 Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁸
7. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
8. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società FABBRI 1905 Spa, c.f e p iva 00281980375, avente sede legale in comune di Bologna, via Emilia ponente n° 276 e stabilimento in comune di Anzola dell'Emilia, via Emilia n° 82/a, ha presentato in data 06/06/2017 al Suap del Comune di Anzola dell'Emilia una domanda⁹ di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale attualmente vigente¹⁰, per la modifica degli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura e delle emissioni in atmosfera generate dall'attività svolta di lavorazione e conservazione di frutta ed ortaggi.

In data 21/12/2017 è pervenuta documentazione integrativa¹¹ inerente importanti interventi strutturali e gestionali riguardanti l'impianto di depurazione delle acque reflue industriali, così come richiesto dal SUAP del comune di Anzola con nota Prot. N° 2017/0022018 del 04/10/2017.

Rispettivamente in data 26/07/2017 e 01/03/2018 sono pervenuti i contributi tecnici all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE¹² in merito alla modifica delle emissioni in atmosfera.

In data 05/03/2018 è pervenuto il parere di deroga temporanea ai limiti previsti per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura espresso da HERA Spa, ente gestore del Servizio idrico integrato e successivamente in data 27/04/2018¹³ è pervenuta la nota di proroga a tale deroga temporanea ai

⁷Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁸In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁹ Domanda di modifica di AUA agli atti di ARPAE con PGB0/2017/15521 del 04/07/2017 pratica Sinadoc n° 20833 del 2017

¹⁰ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia con provvedimento Prot. N° 2014/0018490 del 05/09/2014 ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n° 2514 PG n°128267 del 01/09/2014

¹¹ Integrazioni agli atti di ARPAE con PGB0/29466 del 21/12/2017

¹² Pareri ARPAE ST agli atti rispettivamente con PGB0/2017/17652 del 26/07/2017 e PGB0/2018/5179 del 01/03/2018

¹³ Pareri di HERA Spa rispettivamente agli atti di ARPAE con PGB0/20178/5414 del 05/03/2018 e PGB0/2018/9948 del 27/04/2018

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

limiti di scarico di acque reflue in pubblica fognatura per permettere la messa a regime processistica dell'impianto di depurazione aziendale.

In data 18/04/2018 è pervenuto il parere del comune di Anzola in merito agli scarichi di acque reflue dell'impianto. Rilevato che tale parere contiene alcune valutazioni che contrastano con lo stato di fatto attualmente autorizzato con l'AUA vigente, si è ritenuto necessario convocare una seduta di conferenza dei servizi, svoltasi in data 25/05/2018, di cui il verbale agli atti con PGB0/2018/12729 del 31/05/2018.

In data 13/06/2018 è pervenuto nuovo parere con prescrizioni espresso dal comune di Anzola che costituisce nulla osta all'autorizzazione in AUA degli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti, dalla ditta richiedente, ad ARPAE ammontano ad € 296,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.03.04.01);

Si adotta pertanto l'A.U.A. che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ai sensi dell'art 124 del DLgs 152/06 Parte Terza, secondo le prescrizioni contenute nel parere del Comune di Anzola dell'Emilia e di HERA Spa riportati in allegato A al presente atto e che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso
2. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato B al presente atto quali parti integranti e sostanziali

Il Responsabile
U Autorizzazioni Ambientali
Stefano Stagni ¹⁴

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁴ Firma apportata ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae", successiva Delibera del DG di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE e della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale

FABBRI 1905 Spa - comune di Anzola dell'Emilia - via Emilia n° 82/a

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della D.G.R.1053/2003 e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione degli scarichi

Scarichi nella pubblica fognatura classificati dal Comune di Anzola dell'Emilia (in seguito all'esito della Conferenza dei Servizi del 28/05/2018) come di seguito riportato:

- **scarico n. 1 di acque meteoriche** in pubblica fognatura di Via Emilia;
- **scarico n.2 di acque meteoriche** in pubblica fognatura di Via Emilia;
- **scarico n.3 di acque meteoriche** in pubblica fognatura di Via Emilia;
- **scarico n.4 di acque reflue industriali** in tratto di pubblica fognatura a cielo aperto tombata più a valle.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Anzola dell'Emilia, visti anche i pareri di Hera S.p.A. prot. n. 22644 del 05/03/2018 e successivo prot n. 41672 del 27/04/2018, con parere del Servizio Ambiente Prot. 2018/0014436 del 12/06/2018, trasmesso dal SUAP di Anzola dell'Emilia in allegato al Prot.2018/0014472 del 12/06/2018 pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 13/06/2018 al PGB0/2018/13767.

Il parere del Servizio Ambiente del Comune di Anzola dell'Emilia ed il parere di Hera Spa sopra richiamati sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Resta inteso che ogni modifica apportata agli scarichi autorizzati, anche se conseguente all'attuazione di specifiche prescrizioni impartite con il presente provvedimento, deve essere preventivamente comunicata ed adeguatamente documentata ai sensi del DPR 59/2013 art.6 a cura del Titolare degli scarichi e dell'Autorizzazione Unica Ambientale

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione tecnica di riferimento della precedente Autorizzazione Unica Ambientale n.2512/2014 del 01/09/2014 adottata a suo tempo dalla Provincia di Bologna;
- Documentazione tecnica presentata dal richiedente in allegato alla richiesta di Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n.2512/2014 del 01/09/2014 e successiva relativa documentazione integrativa;
- Verbale della Conferenza dei Servizi del 28/05/2018 in atti di Arpae al PGB0/2018/0012729 del 31/05/2018.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali



Comune di Anzola dell'Emilia

Area Tecnica Servizio Ambiente e Verde Urbano

Via Grimandi 1
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
Tel. 051/6502111
Fax 051/731598
cod. amm. e AOO: ANZOLAEM
www.comune.anzoladellemilia.bo.it
PEC: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it

Allo

Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia

Sede

Aldo Ansaloni

Tel. 051/6502166
aldo.ansaloni@comune.anzoladellemilia.bo.it

protocollo: 2018/0014436

data: 12/06/2018

oggetto: PARERE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) - D.Lgs. 152/99 – D.Lgs. 258/00 – D.Lgs. 152/2006 – D.P.R. 59/2013 e L.R. n. 22 del 24.03.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, a seguito dell'esito della Conferenza dei Servizi in data 28/05/2018.

IL DIRETTORE AREA TECNICA

Vista la richiesta pervenuta al Comune di Anzola dell'Emilia in data 06.06.2017 al prot. n. 12216/2017, "Modifica sostanziale all'AUA rilasciata in data 05/09/2014 prot. n. 18490 – DET. IP 5116/2014 n. 2512/2014 pg. n. 128267 del 01/09/2014";

Vista la richiesta integrazione alla domanda di cui sopra da ARPAE SAC con nota SINADOC n. 20833/2017 in data 02/10/2017 registrata il 04/10/2017 prot. n. 21960 con sospensione del procedimento per chiarimenti e/o integrazioni documentali a carico del richiedente;

Vista la documentazione pervenuta a questo Comune in data 14/12/2017 con prot. n. 27735 e perfezionata in data 18/12/2017 con il prot. n. 27981 da parte di Davalli Francesco quale procuratore della ditta Fabbri 1905 SpA ad integrazione alla richiesta del 06/06/2017, trasmessa ad ARPAE SAC in data 21/12/2017 con P.G. n. 28401/2017;

Vista l'ulteriore documentazione integrativa acquisita in data 14/02/2018 col prot. 3772, attinente esclusivamente agli impianti legati alle nuove emissioni in atmosfera trasmesso ad ARPAE SAC in data 15/02/2018 con P.G. 4002.

Visto che la Ditta è in possesso di AUA P.G. n. 18490 del 05/09/2014 con scadenza in data 05/09/2029;

Visto il parere, prot. n. 114400 del 27/11/2017, di HERA S.P.A., gestore del Servizio Idrico Integrato e pervenuto al protocollo del Comune di Anzola dell'Emilia in data 28/11/2017 prot. n. 26425; *tutte le acque reflue provenienti dall'attività lavorativa (lavaggio impianti, pavimenti, servizi igienici, ecc.) sono convogliate in un impianto di trattamento aziendale di tipo*



biologico (anaerobico+aerobico) prima dello scarico nello scolo Cavanella (tratto a cielo aperto) nel quale si afferma che:

- 1) tutte le acque reflue provenienti dall'attività lavorativa (lavaggio impianti, pavimenti, servizi igienici, ecc.) sono convogliate in un impianto di trattamento aziendale di tipo biologico (anaerobico+aerobico) prima dello scarico nello scolo Cavanella (tratto a cielo aperto);*
- 2) da recenti approfondimenti si è accertato che lo scolo in questione è di competenza demaniale e, pertanto, non può essere configurato come pubblica fognatura;*
- 3) tra le ipotesi valutate nell'ambito della redazione del progetto di risanamento di tale scolo, al momento in corso di condivisione con il Comune, è inserita anche quella relativa al tombamento di una parte del tratto a cielo aperto prospiciente all'insediamento produttivo in questione;*
- 4) Hera Spa sulla base di quanto sopra, considerando che la Ditta risulta in possesso di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e avendo accertato che questo gestore non è allo stato attuale titolato ad emettere un parere in merito, chiede agli Enti in indirizzo quali: il Comune di Anzola dell'Emilia ed ARPAE – SAC di condividere le modalità per regolarizzare la posizione autorizzativa in questione.*

Hera Spa sulla base di quanto sopra, considerando che la Ditta risulta in possesso di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e avendo accertato che questo gestore non è allo stato attuale titolato ad emettere un parere in merito, chiede agli Enti in indirizzo quali: il Comune di Anzola dell'Emilia ed ARPAE – SAC di condividere le modalità per regolarizzare la posizione autorizzativa in questione.

Vista la nota di HERA S.p.A. Direzione Acqua con oggetto "Deroga temporanea ai limiti previsti per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura" Prot. 22644 del 05/03/2018 e acquisito al protocollo generale in data 05/03/2018 col n. 5625/2018, con la quale a seguito di diffida del Comune di Anzola dell'Emilia del 14/11/2017 P.G. 2017/25241 che comporta per la ditta Fabbri 1905 SPA interventi di manutenzione straordinaria all'impianto di depurazione aziendale (digestore), al fine di evitare l'emissione di odori sgradevoli, considerata l'urgenza dei lavori di ristrutturazione dell'impianto di depurazione della ditta Fabbri 1905 SPA, le caratteristiche quali-quantitative del refluo così prospettate, l'attuale capacità residua del depuratore di Anzola dell'Emilia, sarà possibile l'accettazione nella fognatura pubblica dello scarico proveniente dalla ditta Fabbri SPA senza il necessario trattamento depurativo secondo le seguenti prescrizioni da rispettare tassativamente:

- le acque reflue industriali dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con deroga per i parametri COD=5.000 mg/l e Solidi Sospesi Totali = 400 mg/l;*
- la portata massima ammissibile dovrà essere non superiore a 300 mc/giorno uniformemente ripartiti;*
- dovrà essere data comunicazione ad HERA dell'inizio delle operazioni con le modalità di cui sopra con preavviso di almeno 48 ore. Tale deroga avrà validità fino al 30 aprile 2018;*



- *in base alle risultanze del monitoraggio effettuato costantemente sull'impianto di depurazione a servizio del Capoluogo, HERA si riserva la facoltà di richiedere la variazione di portata del refluo scaricato e, qualora ritenuto necessaria, l'interruzione dello scarico in qualsiasi momento quando si rilevino criticità idrauliche/processistiche del sistema fognario/depurativo di recapito.*

Vista la nota prodotta dalla Regione Emilia Romagna " Agglomerato Anzola dell'Emilia _ Assetto delle reti fognarie in Comune di Anzola dell'Emilia e loro interferenza con lo scolo denominato Diversivo Cavanella" acquisita in data 29/05/2018 col PG. n. 13823 dalla quale si evince che la Regione, con il supporto di ATERSIR, dei Gestori del Servizio Idrico e dei Consorzi di Bonifica ha costituito un tavolo tecnico che ha in corso un'attività di ricognizione di tutte le interferenze tra il reticolo scolante e reti fognarie esistenti, al fine di individuare le opportune soluzioni tecniche utili al superamento di queste interferenze e di giungere all'individuazione di un piano interventi. Qualora nel caso in specie la cui maggior parte del bacino scolante afferente allo scolo risulta essere impermeabilizzata la soluzione ottimale individuata dal tavolo tecnico prevede il superamento dell'interferenza mediante il trasferimento della parte residuale della funzione di scolo ad altro sistema di canalizzazione in modo da separare completamente le acque provenienti dal dilavamento dei terreni agricoli da quelle provenienti dal dilavamento urbano o dagli scarichi di acque reflue domestiche e industriali afferenti al sistema. Tale soluzione è emersa anche dalla riunione svoltasi in data 10 gennaio u.s. presso la sede di ATERSIR dove si è convenuto sulla necessità da parte del Consorzio di Bonifica di verificare la possibilità di trasferire le acque di scolo residuali afferenti al Diversivo Cavanella direttamente al Torrente Ghironda e di procedere al più presto, mediante il Gestore del Servizio Idrico, all'estensione del tratto "intubato" del Diversivo Cavanella nel tratto a monte così come individuato dalla DGR 201/2016.

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 28/05/2018 ed acquisito in data 06/06/2018 con P.G. n. 13899 in merito alla "Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto della società FABBRI 1905 SPA, sito in Comune di Anzola dell'Emilia, in Via Emilia, 82" dal quale si desumono le seguenti conclusioni:

- a) Il Comune di Anzola afferma che il parere emesso dall'Amministrazione Comunale non aveva l'intento di modificare la classificazione del corpo idrico recettore dello scarico S4 dell'impianto Fabbri 1905 SPA, ma bensì di evidenziare le problematiche ambientali esistenti, connesse alla presenza di tale scarico in tratto a cielo aperto. Quindi sottolinea che il tratto in questione non ha le caratteristiche tecniche idonee per ricevere lo scarico S4 come oggi autorizzato ed occorre procedere alla risoluzione in breve tempo di tale situazione. Prende atto della nota inviata dalla regione Emilia Romagna, consapevole comunque dei tempi necessari per la progettazione e la realizzazione del tombinamento del tratto a cielo aperto a cura del gestore del Servizio Idrico Integrato, ritiene necessario per la continuità dell'impianto della ditta Fabbri 1905 SPA, prescrivere alla ditta la realizzazione dello spostamento di S4 verso la fognatura attualmente tombata più a valle;*
- b) La ditta conferma che è in corso la messa punto di un progetto per portare lo scarico S4 verso la fognatura tombata più a valle rispetto all'attuale punto;*
- c) HERA SPA precisa che nulla osta allo spostamento del punto di scarico, il depuratore esistente deve comunque mantenere la propria capacità depurativa per permettere lo scarico dell'impianto produttivo entro i limiti tabellari di legge per la pubblica fognatura;*



- d) *ARPAE SAC Bologna titolata ad adottare la modifica sostanziale di AUA, resta in attesa della nota del Comune di Anzola dell'Emilia a modifica del parere già reso;*
- e) *Il Consorzio Bonifica Renana precisa che la realizzazione della tubazione e lo spostamento della scarico esistente deve essere comunicato al consorzio e deve essere rispettata la fascia di rispetto dei 10 metri dal canale di competenza del consorzio.*

Visto il vigente Regolamento del Ciclo Idrico Integrato di ATO5 ora ARPAE;

Visto il DGR n. 1053/2003;

Visti il D.Lgs. 152/1999, la L.R. 3/1999, il D.Lgs. 258/2000, il D. Lgs. 152/2006, e la L.R. 22/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 59/2013;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto per quanto sopra illustrato di esprimere parere di competenza per la matrice scarichi: di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, di acque meteoriche di dilavamento recapitanti in pubblica fognatura e di acque reflue industriali:

per la Ditta: Fabbri 1905 SpA

con sede legale in: Bologna (BO) - Via Emilia Ponente n. 276

fabbricati siti in: Anzola dell'Emilia (BO) Via Emilia n. 82/A

attività svolta: lavorazione e conservazione frutta, produzione frutta sciroppata e preparati per pasticceria e gelateria;

SI ESPRIME

parere favorevole condizionato al rilascio dell'AUA ai sensi del quadro normativo vigente alla Ditta Fabbri 1905 SpA per i fabbricati posti in Anzola dell'Emilia, Via Emilia, 82/a per la matrice scarichi nei quali si svolge l'attività lavorazione e conservazione frutta, produzione frutta sciroppata e preparati per pasticceria e gelateria;

Stabilimento sito in: Via Emilia, 82/A:

- **Punto di scarico in pubblica fognatura:**

- n.1 Via Emilia
- Tratto compreso fra il nodo 72 e il nodo 73;
- Coordinate Gauss Boaga X 1.674.774,07 - Y 4.934.212,55;
- Tronco:1;
- Scarico finale: depuratore del Capoluogo;
- Scarico di tipo: acque meteoriche;

- **Punto di scarico in pubblica fognatura:**

- n.2 Via Emilia
- Tratto a monte del nodo 73;
- Coordinate Gauss Boaga X 1.674.774,07 - Y 4.934.212,55;
- Tronco:1;
- Scarico finale: depuratore del Capoluogo;
- Scarico di tipo: acque meteoriche;

- **Punto di scarico in pubblica fognatura:**

- n.3 Via Emilia
- Tratto a monte del nodo 73;
- Coordinate Gauss Boaga X 1.674.774,90 - Y 4.934.231,99;
- Tronco:1;
- Scarico finale: depuratore del Capoluogo;



- Scarico di tipo: acque meteoriche;
- **Punto di scarico in pubblica fognatura a cielo aperto:**
- n.4 Via Emilia;
- Tratto a monte del nodo 73;
- Tronco:1;
- Scarico finale: depuratore del Capoluogo;
- Scarico di tipo: produttivo;
condizioni, specifiche del punto di scarico n. 4:
 - a) in attesa dei tempi necessari per la progettazione e la realizzazione del tombinamento del tratto a cielo aperto a cura del gestore SII, non compatibili con la criticità ambientale, è necessario per la continuità di funzionamento dell'impianto Fabbri 1905 SPA che la ditta realizzi lo spostamento di S4 verso la fognatura attualmente tombata più a valle;
 - b) i parametri qualitativi del nuovo punto di scarico provenienti dal Depuratore privato della ditta Fabbri 1905 SPA, dovranno essere equiparati a reflui di scarico dall'art. 107 "Scarichi in reti fognarie" del D. Lgs 152/2006 alla tabella 3/A dell'allegato 5 parte terza:
 - BOD₅ (come O₂) mg/L ≤ 250;
 - COD (come O₂) mg/L ≤ 500;rispetto alla presente alternativa si concorda con la possibilità di deroga di HERA di cui alla nota Prot. 22644 del 05/03/2018 e acquisita al protocollo generale in data 05/03/2018 col n. 5625/2018.

Ai sensi del vigente Regolamento di fognatura e depurazione, il richiedente è obbligato ad osservare tutte le prescrizioni e le indicazioni contenute nel Regolamento medesimo.

Si esprime inoltre Parere Favorevole per quanto di competenza relativamente alla matrice Emissioni in atmosfera in relazione alla soluzione indicata al fine di ridurre o eliminare gli effetti (odori) legati alle Emissioni in Atmosfera.

Il presente parere favorevole condizionato è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e non esonera gli interessati dal rispetto, sotto la propria completa responsabilità, di ogni norma di legge o regolamento vigente in materia.

IL DIRETTORE
AREA TECNICA
(Arch. Aldo Ansaloni)



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Ditta FABBRI 1905 SPA
Ufficio Tecnico
Via Emilia n°82
40011 ANZOLA DELL'EMILIA BO
tecnico@pec.fabbri1905.com

Modena, 27 aprile 2018
Prot. n. 41672

p.c.
Spettabile
ARPAE Struttura Autorizzazioni
e Concessioni di Bologna
Unità Autorizzazioni e Valutazioni
aobo@cert.arpa.emr.it

p.c.
Spettabile
COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Area Tecnica
Via Grimandi n°1
40011 ANZOLA DELL'EMILIA BO
comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico

ns. rif. Hera spa Data prot.: 26-04-2018 Num. prot.: 0041007
PA&S numero

Oggetto: Proroga alla deroga temporanea ai limiti previsti per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura.

In merito alla richiesta in oggetto, pervenuta via pec in data 26/04/2018 preso atto che dopo gli interventi di manutenzione straordinaria all'impianto di depurazione aziendale (digestore), al fine di evitare l'emissione di odori sgradevoli, resisi necessari a seguito dell'ordinanza del Comune di Anzola dell'Emilia n.12/2018, il processo depurativo non ha ancora raggiunto la perfetta efficienza; considerato che la società Fabbri 1905 SpA richiede una proroga alla deroga precedentemente rilasciata e valida fino al 30 aprile 2018, mantenendo inalterato il carico inquinante previsto nella deroga, con decorrenza 1 maggio 2018 - 30 settembre 2018; richiamato il Parere di deroga espresso dalla scrivente in data 05 marzo 2018 prot. n. 22644; considerato che l'impianto di depurazione aziendale è in fase di messa a regime processistica

si esprime parere favorevole condizionato alle seguenti prescrizioni:

- **le acque reflue industriali dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i., con deroga temporanea per i parametri COD=3.750 mg/l, BOD5=2.000 mg/l e Solidi Sospesi Totali = 300 mg/l;**

- la portata massima ammissibile dovrà essere non superiore a 400 mc/giorno uniformemente ripartiti;
- tale deroga avrà validità fino al 30/09/2018;
- la Scrivente si riserva la facoltà di richiedere modifiche quali-quantitative dello scarico e/o la revoca della deroga in qualsiasi momento, in relazione all'andamento processistico dell'impianto di Anzola Capoluogo e in relazione a eventuali criticità idraulico-funzionali del sistema fognario depurativo ricettore che dovessero emergere;
- la ditta dovrà trasmettere un report mensile contenente una sintesi quali-quantitativa delle acque scaricate (corredata di almeno n.2 controlli analitici mensili) atta a dimostrare il percorso di messa a regime dell'impianto di depurazione aziendale.

Tuttavia preme segnalare che eventuali future necessità di effettuare scarichi aventi caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, comporteranno la richiesta di nuova autorizzazione.

Le comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo pec:
heraspadirezioneacqua@pec.grupphera.it

Distinti saluti

Firmata digitalmente
Responsabile
Fognatura e Depurazione Emilia
Ing. Giannicola Scarcella



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 05 marzo 2018
Prot. n. 22644

Ditta FABBRI 1905 SPA
Ufficio Tecnico
Via Emilia n°82
40011 ANZOLA DELL'EMILIA BO
tecnico@pec.fabbri1905.com

p.c.
Spettabile
ARPAE Struttura Autorizzazioni
e Concessioni di Bologna
Unità Autorizzazioni e Valutazioni
aoobo@cert.arpa.emr.it

p.c.
Spettabile
COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Area Tecnica
Via Grimandi n°1
40011 ANZOLA DELL'EMILIA BO
comune.anzoladell'emilia@cert.provincia.bo.it

*Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico*

ns. rif. Hera spa Data prot.: 20-02-2018 Num. prot.: 0018443
PA&S numero

Oggetto: Deroga temporanea ai limiti previsti per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura.

In merito alla comunicazione di deroga all'Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, AUA rilasciata in data 5/09/2014 prot. n. 18490 - DET. IP 5116/2014 n.2512/2014 PG n°128267 del 1/09/2014, presentata dalla Società "**FABBRI 1905 SPA**" con sede legale in Bologna (BO) Via Emilia Ponente n.276 in riferimento allo stabilimento esercente l'attività di lavorazione e conservazione frutta, produzione frutta sciroppata e preparati per pasticceria e gelateria, con presenza di n.150 addetti, sito in VIA EMILIA n.82 - Comune di Anzola dell'Emilia (BO);

preso atto che tale comunicazione è conseguenza della Diffida del Comune di Anzola dell'Emilia del 14/11/2017 protocollo numero 2017/0025241 che comporta per la Ditta Fabbri 1905 SpA interventi di manutenzione straordinaria all'impianto di depurazione aziendale (digestore), al fine di evitare l'emissione di odori sgradevoli;

premesse che l'accettabilità di acque reflue in deroga ai valori limite di emissione previsti per lo scarico in pubblica fognatura risulta sempre subordinata alla dichiarazione di disponibilità di capacità residua di trattamento dell'impianto terminale di depurazione ai sensi della D.G.R. n.1053/2003 e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

pur evidenziando che la società Fabbri 1905 SpA ha posto fuori servizio la sezione di digestione in assenza di richiesta di deroga temporanea e trasmettendo comunicazione alla scrivente in data 20/02/2018, pertanto in ritardo e ad interventi già avviati;

considerata l'urgenza dei lavori di ristrutturazione dell'impianto di depurazione della Ditta Fabbri 1905 SpA, le caratteristiche quali-quantitative del refluo così come prospettate, l'attuale capacità residua del depuratore di Anzola dell'Emilia, sarà possibile l'accettazione nella pubblica fognatura dello scarico proveniente dalla Ditta Fabbri SpA senza il necessario trattamento depurativo secondo le seguenti prescrizioni da rispettare tassativamente:

- **le acque reflue industriali dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i., con deroga per i parametri COD=5.000 mg/l e Solidi Sospesi Totali = 400 mg/l;**
- **la portata massima ammissibile dovrà essere non superiore a 300 mc/giorno uniformemente ripartiti;**
- **dovrà essere data comunicazione alla Scrivente dell'inizio delle operazioni con le modalità di cui sopra con preavviso di almeno 48 ore. Tale deroga avrà validità fino al 30 aprile 2018;**
- **in base alle risultanze del monitoraggio effettuato costantemente sull'impianto di depurazione a servizio del Capoluogo, la Scrivente si riserva la facoltà di richiedere la variazione di portata del refluo scaricato e, qualora ritenuto necessaria, l'interruzione dello scarico in qualsiasi momento quando si rilevino criticità idrauliche/processistiche del sistema fognario/depurativo di recapito.**

Tuttavia, preme segnalare che eventuali future necessità di effettuare scarichi aventi caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, comporteranno la richiesta di nuova autorizzazione.

Le comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo pec:
heraspadirezioneacqua@pec.grupphera.it

Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Fognatura e Depurazione Emilia
Dott. ing. Giannicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale

FABBRI 1905 Spa - comune di Anzola dell'Emilia - via Emilia n° 82/a

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazione e conservazione di frutta ed ortaggi svolta dalla società FABBRI 1905 Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Anzola dell'Emilia, via Emilia n° 82/a secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società FABBRI 1905 Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E32

PROVENIENZA: REPARTO AMARENA – CUOCITORI E RICAMBIO ARIA

Portata massima	9000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	5 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

Impianto di abbattimento: colonna ad umido con corpi di riempimento

Dovrà essere installata un'adeguata strumentazione per il controllo in continuo del corretto funzionamento dell'impianto di abbattimento al fine di evitare ogni emissione di sostanze odorogene.

EMISSIONE E47

PROVENIENZA: REP. AMARENA–SILOS STOCCAGGIO ZUCCHERO

Portata massima	800 Nm ³ /h
Altezza minima	14 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Materiale particolato 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONE E48

PROVENIENZA: REPARTO SCIROPPI – POLMONE TRASPORTO ZUCCHERO

Portata massima 7000 Nm³/h

Altezza minima 10 m

Durata massima 6 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato..... 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E49

PROVENIENZA: TOSTATURA: FORNO 2

Portata massima 1900 Nm³/h

Altezza minima 10 m

Durata massima 7 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato 10 mg/Nm³

Sostanze organiche (esprese come C-org totale)..... 50 mg/Nm³

di cui Aldeidi totali 20 mg/Nm³

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 200 mg/Nm³

Monossido di carbonio 200 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: ciclone e post combustione termica

EMISSIONE E49Bis

PROVENIENZA: TOSTATURA - RAFFREDDATORE SPELLICOLATORE TOSTATORE 2

Portata massima 4600 Nm³/h

Altezza minima 10 m

Durata massima 7 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato..... 10 mg/Nm³

Sostanze organiche (esprese come C-org totale) 50 mg/Nm³

di cui Aldeidi totali 20 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: ciclone

EMISSIONE E50

PROVENIENZA: PRODUZIONE POLVERI: ASPIRAZIONE AMBIENTE

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Portata massima	2400 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	10 mg/Nm ³
----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso, con campo di lavoro compreso tra 80 – 225 mmH₂O.

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale.

EMISSIONE E51

PROVENIENZA: PRODUZIONE SCIROPPI: SILO STOCCAGGIO ZUCCHERO

Portata massima	700 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	10 mg/Nm ³
----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso, con campo di lavoro compreso tra 80 – 225 mmH₂O.

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale.

EMISSIONE E52

PROVENIENZA: PRODUZIONE SCIROPPI: TRASPORTO ZUCCHERO

Portata massima	800 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	10 mg/Nm ³
----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso, con campo di lavoro compreso tra 80 – 225 mmH₂O.

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale.

EMISSIONI E53 – E54

PROVENIENZA: PROD. CREMOLATI E POLVERI - STOCCAGGIO SILOS ZUCCHERO

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Portata massima	700 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	10 mg/Nm ³
----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso, con campo di lavoro compreso tra 80 – 225 mmH₂O.

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale.

EMISSIONE E55

PROVENIENZA: SILOS ZUCCHERI

Portata massima	700 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	saltuaria

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	10 mg/Nm ³
----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale.

EMISSIONE E56

PROVENIENZA: ESSICCATORE A VAPORE

Portata massima	400 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	6 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	10 mg/Nm ³
----------------------------	-----------------------

EMISSIONI E17A – E17B – E17C - E17D

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA – CALDAIA A METANO - 2.09 MW CIASCUNA

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	(*) 5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

(*) Tale valore limite si intende rispettato in quanto il combustibile utilizzato è metano.

EMISSIONE E25

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA – CALDAIA A METANO (0.893 MW)

Portata massima	650 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	(*) 5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

(*) Tale valore limite si intende rispettato in quanto il combustibile utilizzato è metano.

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti massimi di concentrazione ammessa di sostanze inquinanti, non è fissato obbligo di periodicità di analisi per il punto di emissione E25.

EMISSIONE E57

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO LOCALE DEPURATORE (0.4 MW)

Portata massima	650 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	(*) 5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

(*) Tale valore limite si intende rispettato in quanto il combustibile utilizzato è metano.

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti massimi di concentrazione ammessa di sostanze inquinanti, non è fissato obbligo di periodicità di analisi per il punto di emissione E57.

EMISSIONE E59

PROVENIENZA: TRATTAMENTO ARIA DEPURATORE

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Altezza minima	7,50 m
Durata massima	24 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acido solfidrico	5 mg/Nm ³
Ammoniaca	5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: scrubber a torre - biofiltro chiuso

EMISSIONI E7 – 23 – 35 – 36 – 37

PROVENIENZA: RICAMBI ARIA

EMISSIONE E39

PROVENIENZA: REP. CREMOLATI-IMPIANTO COTTURA E CONCENTRAZIONE

EMISSIONI E45 – E46

PROVENIENZA: REP. SCIROPPI E CREMOLATI – SILOS STOCCAGGIO ZUCCHERO

EMISSIONE E58

PROVENIENZA: TORCIA DEPURATORE

Non sono fissati limiti di sostanza inquinante in emissione

EMISSIONI: E1 – E2

PROVENIENZA: CUCINA

EMISSIONE E9A - 9B – 9C – 9D - 10A – 10B – 10C - 15

PROVENIENZA: LABORATORIO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 Dlgs 152/006 in quanto ricadono nella categoria elencata nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del DLgs 152/2006

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo EPA-TO11 A; NIOSH 2016 per la determinazione delle aldeidi;
- Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;
- US EPA Method 15; US EPA Method 15A; US EPA Method 16; US EPA Method 16A; US EPA Method 16B; UNICHIM 634:1984; DPR 322 del 15.04.1971 appendice 8; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche ecc...) per la determinazione del solfuro di idrogeno;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione,

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dei punti di emissione E56, E59 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione e comunque non oltre il 31/05/2019 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. Per il punto di emissione E59 (trattamento aria depuratore) il gestore di impianto dovrà monitorare mensilmente, ed annotare su apposito registro interno, alcuni parametri di esercizio, indicativi di un buon funzionamento dell'impianto di abbattimento, da considerare come "parametri conoscitivi", per i quali sono raccomandati i seguenti valori di riferimento:

Parametri di esercizio	Valori di riferimento
Umidità letto filtrante	40 – 50 % grH ₂ O/gr inerte
Temperatura di esercizio	< 40 °C
Acidità del letto filtrante (pH)	4 – 8.5 unità di pH
Perdite di carico	0,1 – 0,15 KPa

- Lo scrubber dovrà essere dotato, quale apparecchio di controllo, di indicatore e interruttore di minimo livello e rotametro per la misura della portata del fluido liquido.
 - Dovrà essere prevista una sonda per il controllo dell'umidità posizionata in modo opportuno all'interno del materiale filtrante
 - Il sistema dovrà essere dotato di apparecchiatura per il controllo della pressione differenziale del letto filtrante per la verifica del grado di intasamento del materiale di riempimento.
 - Dovrà essere previsto il controllo del pH delle acque del sistema di pre-umidificazione, se esistente e/o il controllo del pH del percolato del biofiltro
5. Entro 12 mesi dal rilascio del presente atto la società FABBRI 1905 Spa dovrà presentare, al Comune di Anzola dell'Emilia ed ad Arpae, uno studio dell'impatto olfattivo, ai ricettori sensibili più esposti, da confrontare con i criteri di accettabilità, in particolare dovrà essere individuato mediante un modello di dispersione, combinando le portate di odore (ouE/s) emesse a camino e la micrometeorologia dell'area, il valore di concentrazione di odore espressa come ouE/Nm³ misurato a camino e tale da garantire un impatto olfattivo accettabile presso i ricettori sensibili più esposti.
6. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
7. La società FABBRI 1905 Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E32, E47, E48, E49, E49 bis, E56, E59 e per i punti di emissione E17A, E17B, E17C, E17D, per il solo ossidi di azoto.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo. E' fatto obbligo della conservazione dei certificati di analisi.

8. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta FABBRI 1905 Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
9. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.